



Decreto Dirigenziale n. 298 del 05/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06, ART. 208. MODIFICA AL DECRETO AUTORIZZATIVO N. 339 DEL 12.12.2013 PER INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA. DITTA LEONE DOMENICO SNC CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PAGANI ALLA VIA MADONNA DI FATIMA N. 75.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con decreto dirigenziale n. 339 del 12.12.2013 la ditta Leone Domenico snc è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi nel Comune di Pagani alla Via Madonna di Fatima n. 75 fino alla scadenza del 27.12.2017;
- la ditta Leone Domenico snc ha presentato istanza, acquisita il 26.09.2014 al prot. 636043, di modifica non sostanziale per l'inclusione nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dall'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con provvedimento n.118-10/ASI del 24.02.2010;
- con nota del 03.11.2014, prot. 733215, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha chiesto al Sindaco del Comune di Pagani, all'ARPAC – Dipartimento di Salerno e all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, di esprimere parere di competenza circa la modifica non sostanziale sopra emarginata proposta dalla ditta;

ESAMINATI gli atti progettuali allegati all'istanza di modifica non sostanziale, in particolare che la ditta ha dichiarato che:

- le acque in uscita dall'impianto di depurazione presentano tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore (Tab. 3 All. 5 D.Lgs. n. 152/06) per gli scarichi in pubblica fognatura;
- nello scarico finale delle acque reflue pretrattate confluiscono le acque pluviali di dilavamento e le acque reflue provenienti dai servizi igienici; esso è unico ed è situato a confine dello stabilimento e confluisce nel tronco fognario di Via Madonna di Fatima;

TENUTO CONTO che nel termine stabilito con nota prot. 733215 del 03.11.2014 nessun elemento ostativo è pervenuto da parte del Comune di Pagani, dell'ARPAC, mentre con nota acquisita al prot. n. 826634 del 04/12/2014 l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del servizio idrico integrato – Parte II – Fognatura e depurazione (delibera Assemblea dell'Ente d'Ambito 10 luglio 2009, n. 9) e del Disciplinare per lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (deliberazione commissariale 16 dicembre 2013, n.45);
- rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna “Scarico in rete fognaria”. Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione indicato con “P” in planimetria, agli elaborati grafici e descrittivi;
- rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento.

RITENUTO di poter procedere all'inclusione nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione agli scarichi di cui alla succitata richiesta proposta;

VISTO

- il D.Lgs n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

MODIFICARE con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, il decreto dirigenziale n. 339 del 12.12.2013, includendo l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto D.D. n. 339 del 12.12.2013;

EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilasciato alle seguenti condizioni:

1. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
2. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in pubblica fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;

- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
3. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
 4. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 5. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Grassi ed olii animali e vegetali e Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e al Comune di Atena Lucana, entro 10g dalla data di certificazione;
 6. osservanza delle prescrizioni dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;
 7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Leone Domenico snc, con sede legale nel Comune di Pagani, Via Madonna di Fatima n. 75, da custodire in uno al D.D. n. 339 del 12/12/2013, da esibire per le attività di controllo;

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Pagani, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta